



REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI SCUOLE STATALI

Allegato alla delibera di C.C. 193/2000.

ART.1) Il Comune di Pescara intende sostenere gli alunni delle scuole statali per iniziative integrative e complementari delle materie curricolari, nonché per attività didattiche, educative e formative extra curricolari inserite nei P.O.F. (Piani dell'Offerta Formativa).

ART.2) Il sostegno, sotto forma di contributo finanziario, è destinato alle scuole statali dell'obbligo che abbiano adottato il P.O.F. secondo i contenuti e le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. n.275/99.

ART. 3) Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante delle scuole, devono essere inoltrate al Comune di Pescara, Assessorato alla P.I., entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno per gli interventi relativi all'anno scolastico in corso. Alla domanda deve essere allegato il P.O.F. nonché il progetto per il quale si chiede il contributo corredato da:

- a) Piano finanziario;
- b) consistenza dell'utenza;
- c) indicazione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche;
- d) relazione circa l'apporto migliorativo del progetto all'offerta formativa della scuola.

ART. 4) Le richieste di contributo di cui al presente Regolamento vengono sottoposte, previa istruttoria dell'Ufficio competente, all'esame della Giunta Comunale che delibera, sentita la Commissione Consiliare P.I. avendo acquisito i preventivi pareri.

La predetta Commissione può consultare ed avvalersi della consulenza dei Dirigenti scolastici o dei docenti referenti del progetto.

La Giunta è tenuta a motivare decisioni contrastanti con quelle espresse dalla Commissione.

ART. 5) I progetti possono essere ammessi ai contributi secondo i seguenti criteri:

- a) connessione funzionale ed attuativa con il P.O.F.;
- b) congruità del Piano Finanziario e del costo complessivo del progetto;
- c) consistenza dell'utenza e di altri beneficiari delle attività.

ART. 6) L'entità del contributo, che non potrà comunque superare il 60% del costo effettivo del progetto, è costituita da una parte fissa pari al 10% del costo effettivo del progetto con un importo massimo di £. 5.000.000 e da una parte variabile determinata dal competente settore comunale in base a:

- a) numero complessivo dei progetti ammessi a finanziamento; b) numero complessivo degli alunni frequentanti;
- c) numero degli alunni interessati al progetto;
- d) attività di particolare valore sociale e didattico (handicap, integrazione razziale, educazione civica ed ambientale, informatica e lingue).

Ove non vengano attivati o siano parzialmente realizzati progetti ammessi a contributo le somme non utilizzate saranno ripartite tra i progetti in svolgimento.

ART. 7) Il contributo, nell'entità determinata ai sensi dell'art. 6 è erogato così come segue:

50% alla comunicazione di avvio dell'attività;

50% a seguito della rendicontazione prevista dell'art.8.

Ove il progetto venga annullato, sospeso, o interrotto, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione al competente settore comunale che stabilirà la prosecuzione del finanziamento e l'eventuale restituzione della somma già erogata.

ART. 8) Al termine del progetto le scuole presenteranno al Comune una relazione esplicativa delle attività svolte e la rendicontazione vidimata dal legale rappresentante delle entrate e delle uscite.

ART. 9) In prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ove entro novanta giorni dall'entrata in vigore non venga costituita la Commissione Tecnica di cui all'art. 4 all'esame di ammissibilità al contributo provvederà il competente Settore comunale secondo i criteri stabiliti dall'art. 5).